



DISCIPLINARE PER L'USO DEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SCOPO DI APICOLTURA

CRITERI E DIRETTIVE

Approvato con:
Delibera Consiglio Comunale
n. 30 del 31.07.2020

**DISCIPLINARE PER L'USO DEI TERRENI
DI PROPRIETA' COMUNALE A SCOPO DI APICOLTURA
CRITERI E DIRETTIVE**

ART. 1

Coloro che intendono esercitare l'apicoltura sul territorio di proprietà del Comune di Vermiglio inoltrano richiesta scritta al Comune stesso entro il 31 marzo di ogni anno.

I richiedenti devono essere proprietari di arnie regolarmente dichiarate presso l'Autorità Sanitaria Locale e nella domanda devono indicare:

- a. l'area o la zona ove saranno collocate le arnie;
- b. il numero delle arnie;
- c. se il richiedente intende recintare il proprio apiario.

ART. 2

A seguito della domanda, la Giunta concederà l'uso del terreno mediante rilascio di regolare concessione d'uso con validità annuale. La concessione è temporanea e non fa maturare diritti a favore del Concessionario anche se rinnovata per più anni.

ART. 3

La costruzione **di un nuovo apiario** resta comunque assoggettata al parere della Commissione Edilizia Comunale e all'autorizzazione della Autorità Forestale per quanto concerne i movimenti di terra.

ART. 4

L'uso del terreno di proprietà del Comune per l'esercizio della apicoltura è concesso prioritariamente agli apicoltori di Vermiglio.

La richiesta dovrà essere fatta dal soggetto che usa il terreno, indicando sulla domanda il proprietario e titolare della concessione principale.

In caso di apiari rimasti inutilizzati per 3 anni consecutivi, il Comune ha facoltà di assegnare ad altri apicoltori l'uso annuale degli apiari stessi.

ART. 5

E' facoltà del Comune per monitorare la collocazione di arnie sul territorio, verificare annualmente, presso l'autorità sanitaria la regolare denuncia delle arnie.

ART. 6

Per garantire il regolare esercizio dell'attività è stabilita la distanza minima di metri lineari 500 per ciascun apiario.

ART. 7

Ogni apiario potrà contenere un massimo di 10 arnie.

Per gli apicoltori che possiedono più di 50 arnie, la Giunta Comunale può autorizzare più punti di allevamento con la procedura prevista dai punti 2 e 3.

ART. 8

Gli apiari dovranno essere ubicati alla distanza minima di metri lineari 50 dalle strade sia forestali che urbane.

E' assolutamente vietato collocare arnie in tutte le zone dove la presenza delle api può essere di disturbo o molestia alle persone o a qualsiasi attività sia commerciale che silvo-pastorale.

Su tutto il territorio catastale comunale gli apiari dovranno rispettare per ubicazione, la distanza di metri lineari 100 dalle aree adibite a parcheggio o ad abitazione o a zona ricreativa o silvo pastorale (malghe).

Nella zona dove è situato il centro per l'allevamento e la fecondazione delle regine è vietato collocare arnie o famiglie di qualsiasi razza di api al fine di salvaguardare la specie in allevamento.

ART. 9

Gli apicoltori che per un breve periodo intendono spostare le arnie, da un luogo all'altro, devono darne comunicazione all'ufficio comunale almeno 8 giorni prima.

ART. 10

Il Sindaco, in caso di urgenza e contingibilità, e la Giunta Comunale negli altri casi, possono revocare in qualsiasi momento la concessione d'uso del terreno comunale a scopo di apicoltura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, sanitario ecc...

ART. 11

Per l'esercizio dell'attività dell'apicoltura sul territorio di proprietà comunale per gli apicoltori di Vermiglio non è previsto nessun indennizzo mentre per gli apicoltori provenienti da altri comuni è previsto un indennizzo pari ad Euro 50,00 (cinquanta), da versare al Comune di Vermiglio anticipatamente per ogni annata e per ogni arnia.

Tale importo potrà essere aggiornato dalla Giunta Comunale.

ART. 12

Per l'esercizio dell'attività dell'apicoltura sul territorio di proprietà privata, vale quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.